**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**
**Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**
**"STEFANO PELLEGRINO"**
**Scuola ad indirizzo musicale**
**91025 C.da Madonna Alto Oliva s.n. - M A R S A L A – (TP)**
**C.F: 82006310815 - Cod. Mecc: TPIC82000E - Tel. 0923/756011**
**e-mail:** tpic82000e@istruzione.it **- sito web:** www.icpellegrinomarsala.edu.it
**e-mail di posta elettronica certificata:** tpic82000e@pec.istruzione.it

Circ. n. 127

Marsala, lì 20/12/2022

A tutti i docenti
Ai genitori e alunni
della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Al sito web

**Oggetto: Circolare esplicativa in materia di certificazione medica per assenza scolastica in caso di patologia non riconducibile a Sars- Cov-2.**

Si comunica alle SS.LL. come da nostra Circ. n° 98 del 29/11/2022, che è pervenuta in data odierna, la nota prot. n. 16409 del 20/12/2022, del Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio XI – Ambito territoriale di Trapani, che si allega in copia, per quanto in oggetto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
*(Prof.ssa Nicolina DRAGO)*
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993

m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016409.20-12-2022.h.10:57

*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia di Trapani

e, p.c. Alla FIMP – Sezione Provincia di Trapani
Dott. Giuseppe Vella
vellagiuseppe05@pec.it

**Oggetto**: Circolare esplicativa in materia di certificazione medica per assenza scolastica in caso di patologia non riconducibile a Sars- Cov-2: Sollecito dei poteri di indirizzo, coordinamento e sorveglianza per la corretta applicazione della normativa vigente in ambito regionale.

Come segnalato a questo Ufficio dalla Federazione Italiana Medici Pediatri sez. prov. di Trapani, attraverso la nota Prot. 14875 del 17/11/2022 dal Segretario Regionale, Dott. Giuseppe Vella, in riferimento alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di certificazione medica per assenza scolastica, in caso di patologia non riconducibile a Sars-Covid 19, si rappresenta che per la Regione Sicilia dal 01/04/2022, con la cessazione dello stato di emergenza nazionale, deve ritenersi caducata la relativa normativa di cui alla nota prot. 33108/2020 dell'Assessorato alla Salute e al successivo D.A. redatto d'Intesa tra l'Assessorato Regionale alla Salute e l'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale, per la riammissione in classe che, recependo il DM n. 80/2020, prevedeva l'obbligo di certificazione medica per assenze superiori ai 3 giorni, per gli alunni 0-6 anni per l'a.s. 2020/2021. Pertanto, in riferimento all'obbligo di presentazione di certificazione medica di cui all'oggetto – richiamato altresì il Protocollo Anticovid del Ministero dell'Istruzione pubblicato nel mese di Settembre 2022 -, si precisa che, per l'a.s. 2022/2023, trova applicazione la normativa previgente di cui all'art. 3 del DDL n. 476/2019 recante: "Disposizioni programmatiche e

Dirigente: Antonella Vaccara ✉ antonella.vaccara@istruzione.it
Riferimenti: Santina Lo Giudice ☎ 0923-599277 ✉ santina.logiudice4@istruzione.it

correttive per l'anno 2019 Legge di stabilità" approvato in data 10/07/2019, che di seguito si riporta per semplificazione argomentativa: "Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica". Dunque, ad oggi, per l'a.s. 2022/2023, nelle scuole di pertinenza della Regione Sicilia, - fatte salve eventuali ulteriori richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali - l'obbligo della presentazione della certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni, venendo meno la differenziazione operata con il DA. 11.11.2020 tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le SS.LL. alla corretta applicazione della normativa sopra richiamata.

Firmato digitalmente da
VACCARA ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Dirigente dell'Ufficio XI
Antonella Vaccara

Dirigente: Antonella Vaccara ✉ antonella.vaccara@istruzione.it

Riferimenti: Santina Lo Giudice ☎ 0923-599277 ✉ santina.logiudice4@istruzione.it